

REGOLAMENTO (CE) N. 834/96 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 1996

che deroga al regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, per quanto riguarda il pubblico intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7 e l'articolo 22 bis, paragrafo 3,

considerando che le informazioni recentemente diffuse sul rischio di trasmissione all'uomo dell'encefalopatia spongiforme bovina hanno destato viva apprensione tra i consumatori; che ciò ha provocato un brusco calo del consumo di carni bovine e un notevole ribasso dei prezzi di queste carni che potrebbe protrarsi per un certo tempo; che la conseguente minaccia di turbativa del mercato richiede urgenti misure di sostegno;

considerando che, in una situazione speciale come questa, è necessario derogare a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 307/96⁽⁴⁾, relativamente alle due gare aperte nel maggio 1996; che in particolare, tenuto conto delle difficoltà di rilevamento dei prezzi in mercati con attività estremamente ridotta nonché delle tendenze dei prezzi comunitari, si dovrà supporre che, negli Stati membri o nelle regioni di Stati membri che non sono in grado di procedere al rilevamento dei prezzi, i prezzi di mercato siano inferiori all'80 % del prezzo d'intervento che occorre fissare la quantità massima che può essere acquistata all'intervento nel quadro delle due gare del mese di maggio;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (CEE) n. 2456/93, se uno Stato membro o una regione di uno Stato membro non ha potuto rilevare i

prezzi di mercato per due settimane consecutive per ragioni di cui non è responsabile, la Commissione può, qualora ritenga che le circostanze lo giustifichino, considerare che i prezzi di mercato nello Stato membro o nella regione dello Stato membro in causa siano inferiori all'80 % del prezzo d'intervento.

2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 2456/93:

a) sono ammessi all'intervento i prodotti della categoria A classificati O2 e O3 e i prodotti della categoria C classificati O3 e O4 in base alla tabella di classificazione comunitaria.

La differenza tra il prezzo d'intervento della qualità R3 e quello della qualità O4 è fissato per la categoria C a 30 ECU/100 kg.

Il coefficiente da applicare per convertire le offerte presentate per la qualità R3 in offerte per la qualità O4 è fissato per la categoria C a 0,914 (centro della gamma);

b) gli altri prodotti che possono essere acquistati all'intervento, sebbene non siano compresi nell'allegato III dello stesso regolamento, sono i seguenti:

REGNO UNITO

Gran Bretagna — Categoria A, classe U2 e classe U3,

— Categoria A, classe R2 e classe R3,

— Categoria C, classe U3 e classe U4;

Irlanda del Nord — Categoria A, classe U2 e classe U3,

— Categoria A, classe R2 e classe R3.

3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2456/93:

a) non possono essere acquistate all'intervento carcasse e mezzene di animali castrati allevati nel Regno Unito e di età superiore a 30 mesi;

b) possono essere acquistati all'intervento quarti anteriori ottenuti da carcasse o mezzene, secondo quanto stabilito nello stesso paragrafo.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 43 del 21. 2. 1996, pag. 3.

4. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, lettera h) del regolamento (CEE) n. 2456/93, il peso massimo delle carcasse di cui al punto 3 è di 420 kg.

5. La quantità totale di prodotti che possono essere acquistati all'intervento nel quadro delle due gare aperte nel mese di maggio 1996 non può superare 50 000 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle due gare aperte nel mese di maggio 1996 conformemente all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione
